

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2527-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE CHIMENTI)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia  
di pesca con reti da posta derivanti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 5127)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2527 propone la conversione del decreto-legge n. 280 del 1990, che reitera un precedente analogo provvedimento non convertito per decorrenza del termine costituzionale (decreto-legge n. 213 del 1990). L'obiettivo è quello di arginare le conseguenze negative della sospensione della pesca del pesce spada mediante l'impiego di reti da posta derivanti il cui uso è stato dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo in quanto inidoneo ad escludere il rischio della cattura accidentale di delfini, cetacei ed altre specie marine protette.

Da ultimo, come ha comunicato il ministro Vizzini in Commissione, il problema è stato discusso in più occasioni anche in sede CEE affermandosi un indirizzo decisamente favorevole al divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti. Il commissario competente per la pesca ha anzi annunciato la presentazione di un proprio regolamento che molto probabilmente sarà approvato con un rapido *iter*.

Rispetto al precedente provvedimento, il decreto-legge da convertire si presenta ar-

ricchito di due nuove disposizioni: l'articolo introdotto dal Senato al decreto-legge n. 213, che provvede ad integrare per un'ulteriore somma di lire 15 miliardi lo stanziamento dalla legge n. 278 del 19 luglio 1988, al fine di assicurare l'integrale copertura del fabbisogno necessario per corrispondere il premio di fermo temporaneo alle imprese di pesca (articolo 3); la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura dell'attuale provvedimento, che consente ai comandanti delle capitanerie di porto di eseguire i pagamenti delle indennità anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalle norme di contabilità generale. Tale modifica consentirà l'erogazione contestuale delle risorse, evitando disparità di trattamento fra i destinatari.

L'8<sup>a</sup> Commissione raccomanda pertanto all'Assemblea la rapida approvazione del provvedimento, che ha già raccolto il consenso unanime della Camera dei deputati e della Commissione stessa.

CHIMENTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MURMURA)

21 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 280

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi».

*Decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1990.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del 10 luglio 1990 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro della marina mercantile in data 30 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990, recante misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti;

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;

Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità *una tantum* ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. L'importo totale di indennità non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi.

#### Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

#### Articolo 3.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi.

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VIZZINI - CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei  
deputati)